



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 1 del 19/01/2023

OGGETTO: Disposizioni per la raccolta differenziata – Divieto di utilizzo di sacchi neri per il conferimento di rifiuti

IL SINDACO

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale intende adottare misure volte ad introdurre il divieto di utilizzo di sacchi neri opachi o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza al fine di migliorare, sia qualitativamente che quantitativamente, la raccolta differenziata nel territorio comunale;
- i sacchi in plastica neri, o comunque non trasparenti, non rispondono ai dettati della vigente normativa e delle vigenti norme tecniche nazionali ed europee, in quanto non biodegradabili né, tantomeno, compostabili;
- la “Strategia europea sulla plastica” adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2018, mira a ridurre la produzione di rifiuti di plastica, a rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica, ad arrestare il consumo della plastica monouso non biodegradabile;
- per minimizzare la produzione di rifiuti non biodegradabili e non compostabili occorre consentire l'uso di prodotti recuperabili facendo prevalere quelli biodegradabili e compostabili;

Preso atto che:

- dai controlli a campione effettuati sui sacchi neri dell'indifferenziato sono stati riscontrati diversi rifiuti non opportunamente e correttamente differenziati;
- emerge chiaramente che l'utilizzo del sacco nero diviene il mezzo principale per aggirare i regolamenti, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti, comportando altresì gravi anomalie al servizio di raccolta differenziata, disfunzioni agli impianti di trattamento con declassamento della qualità delle frazioni conferite con conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti all'ente comunale da parte dei Consorzi di Filiera;

Considerato che:

- le suddette anomalie incidono negativamente nei costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza;
- l'art. 226 bis del D. Lgs. 152/2006 vieta la commercializzazione delle borse in plastica,

introdotto con decreto legge del 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modifiche nella legge n. 123 del 3 agosto 2017 (art. 9 bis);

- sono vigenti le Ordinanze Comunali nr. 153 del 19.07.2012 e nr. 9 del 03.02.2020 contenenti le modalità di raccolta dei rifiuti differenziati e le relative sanzioni per i comportamenti scorretti;

Atteso che il Comune ha il compito di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente ed al territorio;

Rilevata la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere impone l'adozione del potere di Ordinanza sindacale e quindi nella specificità del Comune di Lamezia Terme da parte della Commissione Straordinaria, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n°267/2000;

Visti:

- D.Lgs n.267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
- D.Lgs. 152/2016;
- la Legge 689/1981 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento Comunale;
- l'art.50 del D267 del 18.08.2000.

Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando idonei provvedimenti, al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

ORDINA

che a decorrere dal **01 FEBBRAIO 2023**, a tutte le utenze sia commerciali che domestiche:

1. è fatto divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipologia di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento;
2. è fatto divieto di utilizzare sacchi o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica (umido);
3. è fatto divieto di conferire nell'indifferenziato frazioni di rifiuto riciclabile per i quali è attivo il circuito di raccolta differenziata;
4. le diverse tipologie di rifiuto differenziato debbono essere esposte per il loro ritiro nei giorni prefissati per ogni diversa categoria e contenuti negli appositi mastelli o carrellati consegnati in comodato d'uso alle utenze.

AVVERTE

ai trasgressori ed obbligati in solido della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con le procedure e modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per come previsto nell'Ordinanza n.153 del 19.07.2012 vigente.

DISPONE

Che la presente ordinanza, al fine di dare la massima diffusione, oltre alla pubblicazione nell'Albo Pretorio, sia divulgato sul sito web istituzionale dell'Ente e sui media locali.

Che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Lamezia Terme, unitamente alle altre Forze

dell'ordine, sono incaricate di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Per gli adempimenti di competenza la presente ordinanza è inviata via pec:

- alla Prefettura di Catanzaro;
- al Comando di Polizia Municipale – Sede;
- alla Società Lamezia Multiservizi SpA.

INFORMA CHE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 241/90 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di notifica della presente oppure in alternativa – entro 120 giorni sempre dalla data di notifica – il ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lamezia Terme, lì 19/01/2023

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO